



**CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI AGLI STUDENTI PER  
L'ACQUISTO DI *PERSONAL COMPUTER* PORTATILI**

**TRA**

**La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie**  
con sede in Roma, Via Po n, 14, rappresentata dal Capo Dipartimento ing. Mario Pelosi;

**E**

La **Banca**.....con sede legale in....., rappresentata  
da.....

**PREMESSO**

che il Governo considera fattore fondamentale per la competitività del Paese e l'inclusione sociale nella nuova economia della conoscenza la realizzazione degli obiettivi connessi allo sviluppo ed alla promozione all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a tutte le categorie di cittadini;

che con deliberazione del Comitato dei Ministri per la Società dell' informazione del 7 luglio 2005 sono stati destinati fondi, a valere sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, per la realizzazione del progetto - Un c@ppuccino per un PC – al fine di incrementare la diffusione e l'utilizzo di strumenti informatici da parte degli studenti universitari;

che con decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, articolo 2-bis, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, sono stati ripartiti gli stanziamenti per l'attuazione del progetto, destinando 2,5

milioni di euro per la costituzione di un fondo di garanzia per la copertura dei rischi sui prestiti erogati agli studenti universitari per l'acquisto del *personal computer*;

che, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 2, del medesimo decreto legge, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e con il Ministro dell'economia e delle finanze (di seguito denominato "decreto ministeriale") allegato in bozza alla presente convenzione sono state disciplinate, tra l'altro, le modalità di erogazione dei finanziamenti;

che ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale l'ammissione e l'attivazione della garanzia del Fondo può essere chiesta dalle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui agli articoli 106 e 107 del medesimo decreto legislativo, operanti nel settore del credito al consumo, che abbiano sottoscritto apposita convenzione con il Dipartimento.

che ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale la convenzione disciplina le modalità di accesso alle agevolazioni, stabilisce i costi del finanziamento a carico dello studente e formalizza l'accettazione da parte dei finanziatori delle modalità di gestione del Fondo di cui al presente decreto.

Si conviene quanto segue

## ART. 1

1. La Banca/L'intermediario finanziario iscritta/o all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385/iscritto nell'elenco di cui agli articoli 106 e 107 del medesimo decreto legislativo, aderisce all'iniziativa "Un cappuccino per un PC" secondo le modalità indicate nel decreto ministeriale e conseguentemente:

- a) si impegna ad esaminare le domande di finanziamento che le saranno presentate dagli studenti universitari regolarmente iscritti alle università statali e non statali legalmente riconosciute di cui all'articolo 7 comma 1, del decreto ministeriale, (di seguito denominati "Studenti") per un importo massimo di euro 1.200,00, comprensivo di IVA, per l'acquisto di un personal computer portatile con le caratteristiche di cui all'articolo 14 del decreto ministeriale;

- b) accetta le modalità di espletamento delle procedure per l'ammissione e l'attivazione della garanzia del Fondo previste dal medesimo decreto ministeriale;
  - c) si impegna ad erogare l'importo del finanziamento al rivenditore indicato nel preventivo – consegnato dagli studenti congiuntamente alla domanda di finanziamento – di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, entro 48 ore dall'esito favorevole dalla domanda di finanziamento.
2. L'ammissione e l'attivazione della garanzia non comporta oneri per la Banca/Intermediario finanziario. Le spese di gestione del Fondo di Garanzia sono interamente a carico del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.

## ART. 2

1. Il finanziamento, da attivarsi a partire dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, è concesso, ad insindacabile giudizio della Banca/Intermediario finanziario, a favore degli studenti che lo richiedano secondo la procedura di cui al capo III del decreto ministeriale; gli studenti dovranno formalizzare per iscritto la richiesta di finanziamento utilizzando la modulistica in uso presso la Banca/Istituto finanziario a tale scopo.
2. Il finanziamento è erogato secondo le modalità correntemente adottate dalla Banca/Intermediario finanziario fermo restando che la concessione dei finanziamenti a favore degli studenti non è condizionato all'esistenza di pregressi rapporti bancari e/o finanziari o alla loro apertura.
3. Il finanziamento prevede un piano di rimborso in rate mensili non inferiore a 12 e non superiore a 36 mesi. Al finanziamento si applica un tasso, valido per tutta la durata del prestito, il cui ammontare sarà aggiornato mensilmente. La Banca comunica l'aggiornamento mensile del tasso TAEG massimo applicabile entro il quinto giorno del mese di riferimento all'indirizzo segreteria.dit@governo.it e al n. di fax 06.84563316.
4. L'ammontare del tasso di interesse del finanziamento dovrà essere indicato sul sito della banca e sul sito realizzato dal Dipartimento per la diffusione dell'iniziativa in modo chiaro, in un'unica cifra e senza necessità di calcoli da parte dello studente per individuarne il complessivo ammontare. Non sono a carico dello studente altri oneri ad eccezione degli oneri fiscali e del costo della stampa e dell'invio annuale del documento di sintesi previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza bancaria.
5. Oltre all'importo di cui al comma precedente la Banca indica sul sito eventuali chiarimenti relativi al tasso indicato.

ART. 3

1. Il Dipartimento per l'innovazione e tecnologie, tramite il gestore del Fondo di garanzia, si impegna a fornire alla Banca/Intermediario finanziario le istruzioni relative alle modalità tecniche per il collegamento telematico con il Gestore del Fondo, le *password* e le *user id* richieste dalla Banca nonché ad espletare gli adempimenti ad esso attribuiti dal decreto.
2. L'operatività della convenzione è altresì subordinata alla decorrenza massima di dieci giorni lavorativi dalla ricezione da parte della Banca/Intermediario finanziario le *password* e le *user id* di cui al comma 1.

ART. 4

1. La Banca/Intermediario finanziario si impegna, con onere a carico della stessa, a svolgere nei propri locali, e/o sul proprio sito e/o secondo altre modalità attività di comunicazione dell'iniziativa, impegnandosi altresì a fornire, per via telematica, tutte le informazioni funzionali all'attuazione dell'iniziativa, secondo gli standard tecnologici forniti dal Dipartimento.
2. E' facoltà della Banca/Intermediario finanziario utilizzare il logo "Un c@ppuccino per un PC" di proprietà del DIT per pubblicizzare sui propri siti le eventuali ulteriori iniziative di cui la Banca/Intermediario disponga, avviate a favore degli studenti universitari.

ART. 5

1. La presente convenzione decorre dalla data della stipula e produrrà i suoi effetti per un periodo di 12 mesi durante il quale non sono ammesse revisioni, se non migliorative e preventivamente concordate tra le parti, delle condizioni di finanziamento stabilite. Sono fatte salve eventuali ulteriori proroghe della convenzione stessa.

ART. 6

1. Oltre quanto previsto nella presente convenzione le parti fanno esplicito riferimento al decreto ministeriale ed alla legislazione vigente in materia.

Per la BANCA

Per il Dipartimento per l'innovazione e le  
tecnologie